

REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro. Tale principio della parità delle commissioni è stabilito dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro ⁽⁴⁾, che si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e in corone svedesi fino a 50 000 EUR o equivalenti.

(2) La relazione della Commissione dell'11 febbraio 2008 relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, ha confermato che l'applicazione di tale regolamento ha effettivamente ridotto le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali e che il regolamento ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un'infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.

⁽¹⁾ Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 21 del 28.1.2009, pag. 1.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

(3) La relazione della Commissione ha esaminato i problemi pratici incontrati con riferimento all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. A conclusione di detto esame, è stata proposta una serie di modifiche a tale regolamento per far fronte ai problemi individuati durante il riesame. Tali problemi riguardano le perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti, a problemi di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 dovuti alla mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate, all'assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse a tale regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti.

(4) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽⁵⁾ fornisce una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti a livello europeo. Al fine di garantire una coerenza giuridica tra i due atti giuridici, è consigliabile modificare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001, in particolare le definizioni.

(5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. In conformità dell'obiettivo della direttiva 2007/64/CE, ovvero di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. Non è attualmente consigliabile applicare il principio della parità delle commissioni agli strumenti di pagamento che sono principalmente o esclusivamente cartacei, come gli assegni, in quanto, per loro stessa natura, non possono essere elaborati con la stessa efficienza dei pagamenti elettronici.

(6) Il principio della parità delle commissioni dovrebbe essere applicato ai pagamenti iniziati o terminati su supporto cartaceo o in contanti, che sono trattati elettronicamente lungo la catena di esecuzione del pagamento, ad esclusione degli assegni, nonché a tutte le commissioni connesse direttamente o indirettamente a un'operazione di pagamento, incluse le commissioni connesse a un contratto, ma ad esclusione delle commissioni di conversione valutaria. Le commissioni indirette includono le commissioni di costituzione di un ordine di pagamento permanente o le commissioni connesse all'uso di una carta di pagamento o di una carta di debito o di credito, che dovrebbero essere le stesse per le operazioni di pagamento sia nazionali che transfrontaliere nella Comunità.

⁽⁵⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

